N. 592-820-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **ZUGNO**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BUCALOSSI, VIZZINI e ORLANDI

Presentata il 16 ottobre 1963

—

Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari

E

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CENGARLE, STORTI, CAVALLARI NERINO, CAIAZZA, GAGLIARDI, GIRARDIN, CERUTI CARLO, TOROS

Presentata il 13 dicembre 1963

—

Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari

Presentata alla Presidenza il 13 febbraio 1964

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'imposta di bollo ha trovato in questo dopo guerra un generale riordinamento con l'approvazione del disegno di legge 2358 presentato alla Camera dei deputati il 28 novembre 1951 e, sulla base della relativa legge delega, con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

Il ministro Vanoni precisava nella relazione al predetto disegno di legge: « trasfor-

mare questo tributo antiquato e complesso in tributo semplice e moderno è desiderio della dottrina e dei pratici, desiderio che il Governo intende realizzare ».

E bisogna dare atto che un complesso di norme non sempre coerenti, susseguitesi dal 1923 al 1953 ha trovato una sistematica e moderna rielaborazione nel decreto presidenziale del 1953.

Ma il Governo non ha ritenuto o forse non ha potuto (anche per il limitato periodo di tempo concesso dalla legge delega) affrontare in modo completo il problema della « soppressione o limitazione nel tempo delle esenzioni e delle riduzioni dell'imposta » come previsto al n. 7 dell'articolo 2 della legge delega. E personalmente ritengo che bene abbia fatto a mantenere esenzioni ed agevolazioni in un periodo di evoluzione economico-sociale dove strutture stesse in campo della Pubblica Amministrazione, della previdenza (o della Sicurezza sociale) ecc. reclamano più moderni ed aggiornati ordinamenti. Per questo l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 412 ha disposto che « ...le esenzioni dalle imposte di bollo e le riduzioni delle imposte graduali e proporzionali stabilite da altre leggi senza determinazione di tempo o per tempo superiore al quinquennio cesseranno di diritto allo scadere del quinquennio dalla data in cui ha avuto inizio la esenzione o la riduzione. In ogni caso la cessazione del privilegio non potrà aver luogo prima del 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto... ».

Ora nel caso in esame (esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari) l'esenzione era stata concessa a tempo indeterminato:

1°) dall'articolo 122 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 che al secondo comma recitava: « sono esenti dalle tasse di registro, bollo, di concessione governativa e da qualsiasi altra tassa o spesa... i registri, i certificati.... e gli altri documenti atti e contratti che possano occorrere tanto all'Istituto per la propria attività... quanto ai privati per realizzare i benefici ad essi spettanti in base alle assicurazioni gestite dall'Istituto »; al comma terzo lo stesso articolo recitava: « sono pure esenti dalle tasse di bollo, di registro e di successione ed ipotecarie le donazioni e le elargizioni fatte o comunque venute all'Istituto per atto tra vivi e per causa di morte »;

2°) dall'articolo 10 del regio decreto-legge 21 agosto 1936, n. 1632 che disponeva « valgono per gli assegni familiari, sempre che siano applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827... comprese quelle penali e sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali ».

In mancanza quindi di una diversa disposizione di legge a mente dell'articolo 47 del suindicato decreto presidenziale l'esenzione dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, doveva scadere il 31 dicembre 1954: per questo prima con legge 15 marzo 1956, n. 165 e poi con legge 14 luglio 1959, n. 515 la predetta esenzione è stata prorogata rispettivamente al 31 dicembre 1958 ed al 31 dicembre 1963.

Nel frattempo, il problema di una radicale revisione delle esenzioni e delle riduzioni fiscali non è stato affrontato: è noto che il problema non concerne il solo istituto dell'imposta di bollo ma tutto il sistema tributario italiano nella varietà dei suoi tributi diretti ed indiretti. È noto pure che nella passata legislatura fu presentato un disegno di legge con cui il Governo richiedeva la delega per un riordinamento di tutta la materia dei privilegi fiscali. Ma è indubbio che tale problema – con la funzione economico sociale assunta nei moderni stati dalle varie imposizioni tributarie – non può essere affrontato e risolto al di fuori delle linee generali della politica economica adottata dallo Stato. È quindi nel quadro di una programmazione economico-sociale quale si configura in un lungo periodo ed in relazione alle finalità perseguite dalla programmazione stessa che va rinnovato l'intero ordinamento tributario, operando poi in esso una completa revisione delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali.

Non è questa la sede per esaminare quali principî dovranno esrere seguiti nel riordinamento del complicato e sperequato settore delle esenzioni fiscali, ma ritengo che, essendo la realizzazione di una sicurezza sociale per tutti i cittadini italiani uno dei più urgenti problemi che deve essere affrontato o meglio continuato (essendosi pur fatte molte cose in questo campo), l'incentivo fiscale dovrà essere usato in tutta la sua estensione non solo per il contributo che potrà dare concretamente alla soluzione del problema, ma anche per sottolinearne l'importanza e la portata altamente umana. Si tratta quindi di una riforma che non può essere improvvisata ma che abbisogna di ulteriore tempo e studi per essere proposta e risolta.

Essendo però scaduta il 31 dicembre 1963 la esenzione oggetto delle proposte di legge n. 592 e n. 820 la Commissione Finanze e tesoro è stata unanime nel riconoscere ed approvare la esigenza di una proroga – almeno fino al 31 dicembre 1966 – della esenzione stessa.

Invito pertanto gli onorevoli colleghi ad approvare nel testo qui di seguito proposto l'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari.

ZUGNO, *Relatore*.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 592

Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari.

ARTICOLO UNICO.

Con effetto dal 1° gennaio 1964, il termine di validità dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dalla legge 14 luglio 1959, n. 515, è prorogato al 31 dicembre 1969.

N. 820

Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari.

ARTICOLO UNICO.

Con effetto dal 1° gennaio 1964, il termine di validità dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dall'articolo 1 della legge 15 marzo 1956, n. 165, già prorogato con la legge 14 luglio 1959, n. 515, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1968.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Identico.

ARTICOLO UNICO.

Con effetto dal 1° gennaio 1964, il termine di validità dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dalla legge 14 luglio 1959, n. 515, è prorogato al 31 dicembre 1966.